Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 18 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 85.
Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura . . . . . . Pag. 566

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1946, n. 86.
Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) . . . . . . Pag. 568

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1946.
Approvazione del nuovo regolamento per il personale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari . . . . . . Pag. 568

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1946.
Ricostituzione della Commissione centrale per il trattamento di previdenza per gli impiegati dell'industria. Pag. 568

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria Società cooperativa « L'Unione » di Casteltermini

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.
Sottoposizione a sindacato della Società in accomandita semplice Robert Zapp, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . . Pag. 569

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Stabilimento foto ceramico genovese F. A. Fischer, con sede in Genova, e nomina del sequestratario . . . Pag. 569

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1946.
Revoca del decreto interministeriale 30 ottobre 1940, con il quale la S. A. Fornitura Ossigeno « S.A.F.O. », con sede in Vittorio Veneto, è stata sottoposta a sequestro. Pag. 570

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.
Nomina del sig. Mario Maurelli fu Mauro a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 570

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio:
Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi . . . . . . Pag. 570
Riassunto del provvedimento prezzi n. 45 dell'8 marzo 1946, riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi. Pag. 570

Ministero del tesoro:
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle (Avellino), in liquidazione coatta . . . . . . Pag. 572
Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1944 del Banco di Napoli e delle sue Sezioni speciali, nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale . . . . . . Pag. 572

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 65 DEL 18 MARZO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Azioni ed obbligazioni delle strade ferrate del Monferrato estratte il 29 e 30 gennaio 1946.

(743)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 36ª estrazione di obbligazioni del debito redimibile 3,50 % netto, categoria I, eseguita in Roma il 7 febbraio 1946.

(744)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 85.

Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, sull'assicurazione per gli infortuni sul lavoro in agricoltura e la legge 24 marzo 1921, n. 297 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per la assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, concernente la unificazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria e nell'agricoltura;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, è sostituita alla lettera *c*), la seguente:

c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, qualora abbiano una rimunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, da chiunque dovuti, non superiore a L. 150, calcolando l'anno

Art. 2.

La tabella delle indennità per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, annessa al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e modificata dalla legge 24 marzo 1921, n. 297, e dal decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Alle indennità stabilite per i casi di inabilità permanente e di morte va aggiunto un decimo quando i figli minori degli anni 15 siano da uno a tre e due decimi quando siano più di tre.

Nel caso di morte la ripartizione delle indennità fra gli aventi diritto, a norma dell'art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, sarà fatta dopo l'eventuale aggiunta dei decimi di cui al comma precedente.

Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.

Art. 3.

Le indennità sono pagate in capitale: esse sono trattenute dall'istituto gestore dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura per essere convertite in rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di L. 2500 all'anno per gli uomini e di L. 1800 per le donne. La rendita vitalizia è stabilita in conformità della tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, approvata col R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1403.

Art. 4.

L'istituto assicuratore, qualora ritenga di fare uso della facoltà consentita dall'ultimo comma dell'art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450, tratterrà la metà delle indennità liquidate e corrisponderà all'infortunato gli interessi sulla metà anzidetta nella misura del 5 %, dalla data di accettazione della liquidazione fino al compimento del biennio dal giorno dell'infortunio o fino alla definizione del giudizio di revisione.

Art. 5.

L'istituto assicuratore è tenuto a prestare a proprie spese nei casi d'infortunio sul lavoro e salvo quanto dispongono gli articoli 33 e 34 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nella industria, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata della inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrano a recuperare la capacità lavorativa e con le stesse norme, modi e limiti di cui agli articoli 32, 33, 34, 36 del precitato R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Le cure predette sono dovute agli infortunati di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, nonchè a quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo i quali si trovino

che non si trovino in stato di bisogno sarà rimborsata la spesa per le cure mediche chirurgiche e protetiche nella misura che l'istituto avrebbe sostenuto se avesse dovuto provvedere direttamente alle cure stesse.

Art. 6.

L'istituto assicuratore, anche dopo la liquidazione della indennità, può disporre che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche, compresi gli atti operativi, quando siano ritenute utili per la restaurazione della sua capacità lavorativa.

Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'istituto assicuratore liquida la indennità per l'inabilità temporanea senza limitazione di durata, qualora si tratti di lavoratore di cui alla lettera *a*) o *c*) dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e sempre che il lavoratore stesso, per patto contrattuale, non abbia diritto a percepire, per un determinato periodo di astensione dal lavoro e durante tale periodo, tutta la remunerazione o parte di questa non inferiore alla metà.

In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al 1° comma, si provvede a norma dell'articolo 32 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Sono applicabili per gli atti operativi di cui nel presente articolo le disposizioni dell'art. 33 del decreto precitato.

Art. 7.

L'istituto assicuratore ha il diritto di controllare l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse siano praticate e di disporre il trasferimento dell'infortunato in luogo di cura designato dall'istituto medesimo. A tale fine i luoghi di cura presso i quali le cure sono praticate ed i medici privati devono permettere tutti gli accertamenti disposti dall'istituto e fornire allo stesso tutte le notizie ed elementi da esso richiesti. In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 2°, 3° e 4° dell'art. 32 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 8.

Se nel comune o nella provincia esistono medici o stabilimenti di cura preventivamente designati dall'istituto e resi noti dal medesimo a mezzo dell'autorità comunale e l'infortunato si avvale di altro medico o stabilimento di cura, le spese relative sono a carico dell'infortunato, salvo quanto dispone il secondo comma del citato art. 33 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto per gli infortuni verificatisi dopo il 31 dicembre 1945, nei territori già restituiti alla Amministrazione italiana e, nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, per gli infortuni verificatisi dopo il giorno che sarà stabilito con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, per gli infortuni verificatisi dopo il giorno del loro ritorno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — TOGLIATTI — CORBINO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 34. — FRASCA

ALLEGATO

Tabella delle indennità per gli infortuni sul lavoro in agricoltura

Età della vittima dell'infortunio	Indennità una volta tanto	
	Uomini	Donne
Infortuni mortali:		
dai 12 ai 15 anni compiuti	20.000	14.000
» 15 » 23 » »	38.000	19.000
» 23 » 55 » »	48.000	24.000
» 55 » 65 » »	28.000	14.000
Infortuni che producono inabilità assoluta:		
dai 12 ai 15 anni compiuti	34.000	23.000
» 15 » 23 » »	48.000	28.000
» 23 55 » »	62.000	38.000
» 55 » 65 » »	38.000	19.000
Infortuni che producono inabilità permanente parziale che diminuisca di più del 15% l'attitudine al lavoro	L'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro	
	Indennità giornaliera	
	Uomini	Donne
Infortuni che producono inabilità temporanea:		
dai 12 ai 15 anni compiuti	15	10
15 » 65 » »	30	20

Visto, d'ordine di S. A. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1946, n. 86.

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637;

Vista la legge 14 settembre 1941, n. 1068;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è aumentato a 12 miliardi di lire.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

L'aumento del fondo di dotazione, di cui all'articolo precedente, può essere utilizzato soltanto:

1° per finanziamenti a favore delle aziende delle quali l'Istituto per la Ricostruzione Industriale possegga la totalità o la maggioranza delle azioni e, in questo ultimo caso, in proporzione della quota da esso posseduta;

2° per l'estinzione di passività costituite dall'I.R.I. in dipendenza di finanziamenti già effettuati a favore delle suindicate aziende;

3° per acquisto di azioni provenienti da aumenti di capitale delle aziende nelle quali l'I.R.I. sia già interessato, o abbia motivo di acquistare cointeressenze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — SCOCCIMARRO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1946

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1946.

Approvazione del nuovo regolamento per il personale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il regolamento per il personale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, approvato con decreto del Capo del Governo del 20 luglio 1937;

Veduta la deliberazione del commissario straordinario del predetto Istituto in data 10 gennaio 1946, con la quale si propongono modifiche all'indicato regolamento;

Decreta:

E' approvato il nuovo regolamento per il personale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, allegato al presente decreto e composto di n. 84 articoli e n. 5 tabelle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(699)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1946.

Ricostituzione della Commissione centrale per il trattamento di previdenza per gli impiegati dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Visto l'art. 11 del contratto collettivo 31 luglio 1938, per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Viste le designazioni delle associazioni sindacali e

Decreta:

La Commissione centrale per il trattamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, con sede presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, è ricostituita come segue:

in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria: Benigni ing. Attilio, Segrè ing. Marco, Parisi avv. Attilio;

in rappresentanza dei lavoratori dell'industria: Prudente Michele, Marinelli Giovanni, Molinari Pompilio;

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Cau dott. Giommaria e in sua sostituzione Gentile dott. Antonio;

in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni: Santacroce dott. prof. Guido e Virgilio dott. Nemesio.

Roma, addì 18 febbraio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(636)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria Società cooperativa « L'Unione » di Casteltermini (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 10 febbraio 1936, con il quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria Società cooperativa « L'Unione » di Casteltermini (Agrigento) e l'azienda fu posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il decreto Ministeriale in data 29 dicembre 1944, con il quale l'avv. Filippo Bongiorno venne nominato commissario liquidatore della suaccennata Cassa;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. rag. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria Società cooperativa « L'Unione » di Casteltermini (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1946

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società in accomandita semplice Robert Zapp, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice Robert Zapp, con sede in Milano, via Imbriani, 37, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Robert Zapp, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. ing. Guerzoni Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(710)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Stabilimento foto ceramico genovese F. A. Fischer, con sede in Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Stabilimento foto ceramico genovese F. A. Fischer, con sede in Genova, via Davide Chiossone n. 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Stabilimento foto ceramico genovese F. A. Fischer, con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. avvocato Cacciatori Felice.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1946.

Revoca del decreto interministeriale 30 ottobre 1940, con il quale la S. A. Fornitura Ossigeno « S.A.F.O. », con sede in Vittorio Veneto, è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 30 ottobre 1940, con il quale la S. A. Fornitura Ossigeno « S.A.F.O. », con sede in Vittorio Veneto, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 30 ottobre 1940, con il quale la S. A. Fornitura Ossigeno « S.A.F.O. », con sede in Vittorio Veneto, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi che, a norma del 2° comma dell'art. 3 del predetto R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(717)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.

Nomina del sig. Mario Maurelli fu Mauro a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Zoppi Zirko, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Mario Maurelli fu Mauro;

Visto il relativo atto di procura in data 7 settembre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Mario Maurelli fu Mauro è nominato rappresentante del sig. Zoppi Zirko, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Gobbin Giovanni, già esercente in Milano. Tali marchi recavano la sigla n. 313.

(735)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 45 dell'8 marzo 1946, riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 45 dell'8 marzo corrente anno, ha stabilito quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA.

a) *L'Impresa Elettrica Corradi - Sellano (Perugia)* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

b) *La Società Elettrica Frentana - Lanciano (Chieti)* è autorizzata a prorogare fino al 30 giugno 1946 l'applicazione del sovraprezzo del 300 % già concesso con circolare n. 27 del 20 settembre 1945 sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

c) *La Società Ofantina Lucana di Elettricità (S.O.L.E.) di Napoli* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942. Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello autorizzato con circolare n. 30 del 7 novembre 1945, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

d) *Il Lanificio F.lli Tavani di Fara S. Martino* è autorizzato a prorogare per tutto il 1946 la maggiorazione del 300 % sul canone annuo corrisposto dalla ditta stessa all'U.N.E.S. già concessa con circolare n. 27 del 20 settembre 1945.

e) *La Ditta Angelo Frigo - Montefiascone (Viterbo)* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo nel 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello autorizzato con circolare n. 27 del 20 settembre 1945, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

f) *La Ditta F.lli Verzolini - Montemarciano (Ancona)* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 325 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946,

g) *La Ditta Odoardo Zecca - Ortona a Mare (Chieti)* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo del 425 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quello autorizzato con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

h) *La Ditta Roberto Castracane - Villa S. Maria (Chieti)* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

i) *La Società Larderello - Firenze* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° novembre 1945-30 giugno 1946, salvo proroga.

l) *La Ditta Antonio Di Fabio - Villamagna (Chieti)* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

m) *L'Azienda Elettrica Comunale di Castelnuovo - Val di Cecina (Pisa)* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

n) *La Società Anonima Unione Elettrica Farese - Fara S. Martino (Chieti)* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello autorizzato con circolare n. 21 del 26 maggio 1945, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946, salvo proroga.

o) *La Ditta F.lli De Cecco fu Filippo - Fara S. Martino (Chieti)* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello autorizzato con circolare n. 21 del 26 luglio 1945, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1946,

p) *La Compagnia Imprese Elettriche Liguri* è autorizzata ad estendere ai propri utenti delle provincie di Apuania e Lucca, con decorrenza 1° gennaio 1946, gli stessi aumenti a suo tempo concessi dal Comitato prezzi Alta Italia, con deliberazioni n. 3, pubblicata nel bollettino n. 1 del 16 settembre 1945.

q) *Società Elettrica sarda.*

In relazione all'aumento del 350 % autorizzato con il provvedimento prezzi n. 27 del 20 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 2 ottobre 1945, si precisa che le maggiorazioni in cifra assoluta che la società è stata autorizzata ad applicare rispetto ai prezzi bloccati del 1942 sono le seguenti:

illuminazione pubblica	L. 1 — al Kwh
illuminazione privata (vendita diretta):	
alta tensione	» 1,85 »
bassa tensione:	
zona Cagliari	» 2,25 »
zona Oristano	» 2,44 »
zona Sassari	» 2,41 »
applicazioni domestiche	» 1,50 »
piccola forza motrice:	
zona Cagliari	» 1,75 »
zona Oristano	» 1,80 »
zona Sassari	» 1,82 »
media forza motrice	» 1,35 »
grande forza motrice:	
utenze superiori a 100 Kw:	
miniere	» 0,761 »
altri usi	» 0,891 »
utenze inferiori a 100 Kw:	
miniere	» 1,22 »
altri usi	» 1,35 »

Per l'energia fornita ai subdistributori l'aumento risulta di L. 1,35 al Kwh rispetto alle seguenti tariffe: illuminazione privata L. 1,40 al Kwh; forza motrice ed altri usi L. 0,60 al Kwh.

Resta immutato quant'altro disposto con la sopradetta circolare prezzi n. 27.

r) *La Società Generale Elettrica della Sicilia* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Per le eccedenze nel prezzo del carbone impiegato dalla predetta società nella produzione di energia termica rispetto alla base di L. 200 la tonnellata, si autorizza un ulteriore aumento nel prezzo di vendita dell'energia elettrica (sia termica che idrica) nella misura di L. 1,50 al Kwh.

I nuovi aumenti, che assorbono quelli precedentemente autorizzati con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, saranno applicati sulle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946 soltanto sui prezzi di vendita dell'energia elettrica, restando esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I prezzi di vendita dell'energia elettrica da applicare da parte dei rivenditori ai propri utenti saranno fissati, previo benestare dell'Alto Commissariato per la Sicilia, dai Comitati provinciali dei prezzi, tenendo conto dell'aumento consentito con la presente disposizione e dei risultati dei singoli esercizi.

s) *L'Azienda Elettrica di Forio d'Ischia (Napoli)* è autorizzata ad applicare il prezzo di L. 32 al Kwh per la vendita dell'energia elettrica ai propri utenti, restando immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto prezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

TARIFFE ACQUEDOTTI

a) *La Società Appalti Industria Manufatti Esercizi « S.I.M.E. » (Napoli)* è autorizzata ad applicare per il bimestre settembre-ottobre il sovraprezzo del 275 % a suo tempo concesso e ad applicare la maggiorazione del 400 % per l'acquedotto di Pozzuoli e del 300 % per quello di Bacoli alle bollette. e fatture emesse per il periodo 1° novembre 1945-31 ottobre 1946.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello autorizzato con circolare n. 10 del 27 marzo 1945, si applica soltanto sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942 e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri

b) *L'Acquedotto Comunale di Avellino* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 150 % sui prezzi di vendita dell'acqua per uso domestico e del 300 % per altri usi, bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per l'anno 1946 salvo proroga.

c) *L'Acquedotto di Trabia (Palermo)* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per l'anno 1946, salvo proroga.

d) *L'Acquedotto Comunale di Lentini (Siracusa)* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo del 100 % sul prezzo di vendita dell'acqua potabile, del 200 % per irrigazione e del 150 % per uso industriale, bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per l'anno 1946, salvo proroga.

e) *L'Acquedotto Comunale di Caltanissetta* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emessè dalla società per l'anno 1946, salvo proroga.

f) *La Società Italiana Costruzione Esercizio Acquedotti « S.I.C.E.A. »* che gestisce l'acquedotto di Viterbo, è autorizzata a prorogare fino al 30 giugno 1946, l'applicazione del sovraprezzo del 200 % già concesso con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, sui prezzi di vendita dell energia elettrica bloccati nel 1942.

g) *L Acquedotto Comunale di Amalfi (Salerno)* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita dell acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per tutto il 1946, salvo proroga.

h) *L'Acquedotto Comunale di Acerno (Salerno)* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per tutto il 1946, salvo proroga.

i) *L Acquedotto di Napoli* è autorizzato ad applicare i sovraprezzi temporanei del 425 % per le forniture di acqua alla città di Napoli e del 375 % per le forniture ai comuni della provincia stessa, rispetto ai prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detti sovraprezzi si applicano soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori

I nuovi aumenti che assorbono quelli precedentemente autorizzati con circolare n. 23 del 28 agosto 1945 saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall acquedotto per il periodo relativo all'intero anno 1946, salvo proroga.

l) *Il Consorzio per l'Acquedotto del Ruzzo - Teramo* è autorizzato a prorogare per tutto il 1946 l'applicazione del sovraprezzo del 275 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, già concesso con circolare n. 27 del 21 settembre 1945.

TARIFFE GAS

a) *La Società Nazionale Gazometri di Milano* è autorizzata ad applicare per il gas prodotto dalle officine di Apuania Massa, il prezzo di L. 8 al mc. comprensivo di una quota per differenza per i mesi precedenti.

Il nuovo prezzo andrà in vigore dal 1° gennaio 1946.

(731)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle (Avellino), in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il giorno 24 gennaio 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle, il prof. Giuseppe Jannella è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 7 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(704)

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1944 del Banco di Napoli e delle sue Sezioni speciali, nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 28 febbraio 1946, sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1944 del Banco di Napoli e delle annesse Sezioni, nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

(705)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 marzo 1946 - N. 62

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	90,95
Id. 3,50 % 1902	91,40
Id. 3 % lordo	84,50
Id. 5 % 1935	98,25
Redimibile 3,50 % 1934	86 —
Id. 5 % 1936	97,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,30
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,375

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.